

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1988

Presidenza del Vice Presidente MELOTTO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«Ordinamento della professione di psicologo» (139), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 11, 12
CONDORELLI (DC) .....	7
FERRARA Pietro (PSI) .....	9, 10
IMBRIACO (PCI) .....	11, 12
OSSICINI (Sin. Ind.) .....	2, 9, 10 e <i>passim</i>
RANALLI (PCI) .....	11
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	8
SIRTORI (Misto-Lista Verde) .....	10
ZUFFA (PCI) .....	4

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie degli animali» (123), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

«Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afte epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche» (133), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181), d'iniziativa del senatore Carlotto

«Misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 12, 15, 16 e <i>passim</i>
AZZARETTI (DC) .....	31
CARLOTTO, sottosegretario di Stato per la sanità .....	16, 19, 20 e <i>passim</i>
DIONISI (PCI) .....	13, 19, 20 e <i>passim</i>
IMBRIACO (PCI) .....	19
MICOLINI (DC) .....	25, 26, 28 e <i>passim</i>
PERINA (DC), relatore alla Commissione .....	13, 15, 19 e <i>passim</i>
RANALLI (PCI) .....	14, 20, 29
SIGNORELLI (MSI-DN) .....	14, 27

*I lavori hanno inizio alle ore 9,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (16), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (139), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori, e: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

OSSICINI. Signor Presidente, ho presentato soltanto un piccolo emendamento all'articolo 1 del disegno di legge, dove si parla dell'attività di psicologo e dell'approntamento, dell'impiego di metodi e dello studio. Ogni tanto vengono fuori degli aborti letterari e qui non si capisce veramente cosa sia l'approntamento; pertanto propongo la soppressione di tale parola perchè non ha senso.

Vorrei brevemente riferire alla Commissione alcune notizie sull'*iter* di questo disegno di legge che, se mi si consente una battuta, va oggi in pensione, perchè sono infatti 19 anni e 6 mesi ed un giorno che ho svolto il primo intervento sull'argomento. A parte la battuta, non è per cattiveria del Parlamento che si è tardato così a lungo, ma perchè esistevano problemi che sono stati ora superati. Quando ho presentato per la prima volta questo disegno di legge, la professione di psicologo esisteva di fatto, ma mancavano i corsi di laurea che sono stati istituiti in seguito e non c'erano neanche le specializzazioni; inoltre, durante l'*iter* abbastanza complesso del provvedimento si sono fatte delle proposte per la modifica dei corsi di laurea e di quelli di specializzazione, in base alle richieste avanzate in questa sede: sapete che attualmente il corso di laurea in psicologia è di cinque anni e non più di quattro, e prevede una parte applicativa come avevamo richiesto; sono stati inoltre modificati i corsi di specializzazione e lo *status* dello psicologo nelle strutture pubbliche. Il tempo quindi in parte non è stato perso, perchè nel corso del dibattito si sono raggiunti dei notevoli obiettivi.

Un compito che ci ha occupato molto è stato l'ascolto di tutte le parti interessate attraverso delle indagini conoscitive a tutti i livelli: abbiamo passato svariati mesi ad ascoltare tutte le categorie e i loro problemi e tali udienze ci hanno permesso di acquisire ogni possibile elemento.

Il tempo così impiegato ormai gioca a nostro favore perchè ciò che abbiamo chiesto è stato fatto (alludo alle modifiche ai corsi di laurea e a quelli di specializzazione) e le parti interessate sono state ascoltate. Tra l'altro, come potete vedere, il problema riguarda in realtà pochi articoli del

disegno di legge, perchè gran parte di esso è per così dire un dato oggettivo, in quanto tutti gli ordini professionali sono tutelati dal Ministero di grazia e giustizia e gli articoli devono pertanto seguire un canone già stabilito. La materia del contendere riguarda pertanto solo i primi tre o quattro articoli, in quanto gli altri fanno parte di un'organizzazione strutturale che appartiene a tutti gli ordini professionali.

Vi è un altro problema che è stato a lungo discusso e che poi è stato chiarito: in che modo dev'essere considerato perentorio un Ordine degli psicologi. Infatti la Costituzione italiana impedisce di svolgere un'attività professionale se non si è iscritti ad un Ordine e ad un Albo. Inoltre la professione dello psicologo può essere esercitata anche a livello privato e quindi in certi casi lo psicologo non può non essere un libero professionista.

Non sono problemi culturali, nè giuridici, nè di struttura che possono impedirci di lavorare. Dobbiamo soltanto arrivare ad una formulazione tale che i colleghi della Camera la possano accettare, in modo da varare definitivamente il disegno di legge. È urgente che il disegno di legge sia varato, perchè vi è tutta una serie di gravi danni che stanno subendo gli psicologi nelle strutture pubbliche, per ragioni concorsuali, per ragioni giuridiche. Vi sono persone che dopo venti, venticinque anni non hanno ancora uno stato giuridico professionale. Non esiste una professionalità specifica e, anche se è stata prevista nella riforma sanitaria, molti enti si rifiutano di riconoscerla. Si può dire che gli psicologi sono, in pratica, *res nullius* come le prostitute del '600. Pertanto, il discorso è abbastanza chiaro e preciso anche nei confronti del Ministero. Del resto, il problema del rapporto con i medici è superato dal fatto che nella riforma sanitaria la professione è riconosciuta come autonoma. Esistono anche tabelle e mansionario. Allora, dobbiamo dire che ci troviamo di fronte ad una situazione alla Don Ferrante, il quale ne «I Promessi Sposi» diceva che non si trattava «nè di sostanza, nè di accidente». Viceversa nel caso degli psicologi abbiamo sia la sostanza che l'accidente, ma la categoria non esiste. Lo psicologo ha mansioni, svolge una professione secondo una certa organizzazione, però, poi, giuridicamente non esiste. La situazione anche dal punto di vista internazionale è incredibile. Quando vado all'estero, per ragioni professionali e scientifiche, a chi si informa devo dare risposte che destano meraviglia.

Comunque, ormai, la situazione è del tutto chiara a noi legislatori. Non dobbiamo far altro che rivedere al meglio i primi tre o quattro articoli. Pertanto, a parte la modifica che ho proposto, il problema si pone nel seguente modo: il testo approvato dal Senato all'unanimità è, a mio modesto avviso, ottimo, anche perchè è il frutto di un lavoro di quasi due anni. Successivamente, su sollecitazione dei Presidenti del Senato e della Camera all'inizio di questa legislatura, si è tenuta una riunione, alla quale ho partecipato con altri colleghi delle due Camere che, come me avevano già partecipato alla precedente legislatura, per cercare di arrivare ad un testo accettabile da parte dell'altra Camera, onde evitare le lungaggini della doppia lettura. Rinnovo il consiglio anche in questa sede, affinchè non si ripeta quello che è avvenuto in passato, quando il disegno di legge è stato approvato prima a maggioranza e poi per tre volte all'unanimità al Senato, ma si è fermato per troppo tempo alla Camera, fino allo scioglimento del Parlamento. Non vorremmo che il problema degli psicologi comportasse lo scioglimento del Parlamento ancora una volta. In precedenza il provvedimento arrivava alla Camera intorno al terzo anno di legislatura, troppo

vicino alla scadenza quadriennale che sembra essersi instaurata da un po' di tempo a questa parte. Questa volta siamo all'inizio della legislatura e mi auguro proprio, per ragioni scaramantiche, di non dover assistere ad una scadenza biennale. Queste sono battute che mi permettono di fare perchè, in realtà, se guardiamo bene, le modifiche che dobbiamo apportare al testo sono modeste anche formalmente. In sostanza la Camera non presenta grandi differenze ed anche se io considero migliore il nostro testo, ritengo che con una certa adattabilità da parte nostra potremo superare lo scoglio della rilettura con una certa rapidità.

Lo psicologo oltre che uno studioso è un professionista, il quale non avendo riconoscimento giuridico, per assurdit ,   per  richiamato in ben 14 leggi dello Stato, con le quali gli sono state assegnate precise mansioni in numerose sedi. Infatti, si prevede la presenza dello psicologo nei centri per i tossicodipendenti, nei centri medico-psicopedagogici, nei centri di igiene mentale e via di seguito. Io ho festeggiato i miei quarant'anni di lavoro come psicoterapeuta nella struttura pubblica, in un centro medico psicopedagogico alla periferia di Roma dove svolgo attivit  di psicoterapeuta di bambini; con me lavorava da 26 anni una collega che non   medico, ma   laureata in filosofia e specializzata in psicoterapia dei bambini. Ebbene, dopo tanti anni, ogni tanto arrivano ancora circolari che ci contestano il diritto di fare la terapia dei bambini. In teoria le circolari sono fondate; non abbiamo autorizzazione e risultiamo abusivi. In questa situazione si presentano problemi non piccoli, anche se poi si superano *in itinere*. Resta il fatto che la terapia di bambini psicotici non   affatto semplice; io la svolgo da quarant'anni, ma oltre me, in questo campo, il 90 per cento degli psicoterapeuti non sono medici, ma hanno tutti una notevole preparazione. Ad esempio in Inghilterra, a Londra, vi   una scuola di specializzazione in terapia dei bambini a cui si pu  accedere con la laurea in psicologia conseguita in Italia. Al termine del corso si ha una specializzazione che consente di esercitare in Inghilterra, mentre in Italia non   riconosciuta. Sono fatti macroscopici che segnalo, dopo tanti anni di esperienza per la quale mi sento autorizzato ad esortarvi affinch  si cerchi di uscire da una situazione che ci rende ridicoli in tutto il mondo.

Pertanto, indipendentemente da colpe che n  io, n  voi qui presenti abbiamo, dobbiamo per , essendo in sede redigente, prendere rapidamente in esame le modifiche proposte, modificare i due o tre articoli fondamentali e quindi concludere. Per la mia lunga esperienza parlamentare, anche come Vice Presidente del Senato, conosco l'ordine dei lavori e posso dire che abbiamo tempi molto ristretti, perch  il Parlamento sar  presto impegnato con altri provvedimenti importanti che potrebbero, sia pure ingiustamente, far tornare di nuovo il problema degli psicologi tra le *res nullius* dal punto di vista legislativo. Abbiamo pochissimi giorni prima di essere travolti dalle riforme istituzionali, altrimenti saremo costretti a rinviare ancora qualcosa che, anche moralmente, non pu  pi  essere rimandato. Chiedo scusa del mio atteggiamento cos  partecipe ed affettivo, ma dopo quarant'anni, ripeto, sono veramente affezionato al mio lavoro.

ZUFFA. Sar  breve perch  sono d'accordo che non vale la pena riprendere la discussione generale, nel senso che ormai tutti mi sembrano essere d'accordo sulla necessit  di un riconoscimento della professionalit  dello psicologo attraverso l'Albo e l'Ordine. Va anche detto, per , che le

questioni ancora irrisolte della professionalità dello psicologo non si esauriscono con la sanatoria dell'Albo e dell'Ordine, che rappresentano un atto dovuto più che una proiezione nel futuro. Pertanto, dovremo, comunque, mantenere aperto il dibattito sull'argomento della formazione professionale, non essendo sufficiente portare gli anni di formazione universitaria da 4 a 5. La mia personale opinione è che la qualità della formazione dello psicologo sia legata, in rapporto allo sviluppo nel Servizio sanitario nazionale, alla logica innovativa della prevenzione. Solo se si proseguirà sulla strada della prevenzione in un'ottica integrata tra le varie professionalità, la professione dello psicologo potrà avere un proprio spazio e non essere schiacciata da altre figure, quale quella del medico.

Credo che ci sia ancora un po' di confusione dovuta alla questione aperta dal decreto del Ministro della sanità del 1982, in base al quale si escludono dai pubblici concorsi coloro che hanno ottenuto una specializzazione universitaria *post-lauream* in psicologia. È vero che nel disegno di legge si propone una soluzione a tale problema, però qui implicitamente passa il principio per cui una preparazione di tipo diverso, antecedente agli studi di psicologia, costituisce in qualche modo una pregiudiziale rispetto a conoscenze psicologiche. È il segno di un irrigidimento della cultura psicologica che non credo utile, oltre al fatto che provoca gravi problemi (e per questo abbiamo presentato recentemente una interrogazione).

Penso che sia il caso di ridefinire in maniera migliore - e al riguardo ho presentato un emendamento - l'articolo 1, aggiungendo alcune precisazioni circa la definizione della professione dello psicologo, esplicitando i campi di intervento e quindi richiamando la prevenzione, la diagnostica, la rieducazione e il sostegno psicologico.

Mi permetto di avanzare ancora alcuni spunti di riflessione per quanto riguarda la questione più difficile, quella contenuta nell'articolo 3 e che riguarda gli psico-terapeuti. Anzi, per meglio dire, nel disegno di legge non vi è - secondo me giustamente - la definizione della psicoterapia perchè, stante la diversità dei corpi dottrinari e delle tecniche che ne discendono, ciò sarebbe estremamente difficile; tuttavia all'interno dell'Albo c'è un'unica sezione psicoterapeutica. Avanzo allora il dubbio che quest'unica indistinta sezione di psicoterapeuti, invece che difendere i pazienti - lo dico apertamente - dagli «stregoni», in tale nobile intento possa appiattire - se così si può dire - una realtà molto variegata di competenze professionali nel settore delle psicoterapie, in qualche modo mortificando le vere professionalità. Ho l'impressione che sarebbe necessario dare all'Albo una caratteristica descrittiva dei diversi orientamenti, dei principi teorici e della preparazione tecnica.

A proposito poi del riferimento a una specializzazione almeno quadriennale, vorrei sottolineare ai colleghi che tale periodo è per un analista *training* largamente insufficiente, così come lo è per le psicoterapie analitiche, perchè gli psicoterapeuti che seguono questo orientamento hanno alle spalle un periodo di analisi personale. Mi sembra invece che tale ambito temporale sia ritagliato sui tempi necessari alla formazione dei terapisti relazionali ed è in eccesso, per esempio, rispetto alla preparazione dei terapisti comportamentali, non perchè tale tipo di preparazione sia più affrettata, ma perchè si rifà a teorie con approcci profondamente diversi e antitetici rispetto alle altre ora ricordate. Inoltre all'interno della misura dell'anno indicata nel testo esistono diverse cadenze temporali della formazione che non derivano solo

dalla serietà o meno della scuola, ma anche dal diverso approccio teorico e quindi dalla diversità di tecniche e di tempi di formazione che esso comporta. In altri termini, non vorrei che ci prestassimo alle accuse, per esempio, della Società di psicoanalisi italiana, la quale dice - come voi tutti sapete - che si cerca di riportare in questo settore un modello di formazione universitaria pubblica prescindendo dalla specificità della psicoterapia, almeno nell'orientamento psicanalitico, e dalla prevalenza che ha in questo tipo di orientamento la formazione degli aspetti emotivo-affettivi, oltre che intellettivi. Su ciò aspetto una risposta e sono disponibile anche a modificare le mie opinioni.

Penso che - come diceva il collega Ossicini - stiano maturando frutti molto interessanti in questo settore e mi sembra che sia in atto un dibattito culturale volto a superare l'irrigidimento delle scuole, quindi a far crescere il confronto e a creare un terreno sicuramente più avanzato dal punto di vista culturale, dove si possa cominciare ad abbozzare una definizione della psicoterapia o almeno di alcuni principi psicoterapeutici. Per esempio, faccio riferimento a recenti scritti di Luigi Cancrini, ma penso anche all'impegno culturale rilevante e originale di una personalità come quella di Pier Francesco Galli. Questo confronto che va cominciando ora, a mio parere, ci mette però un po' in difficoltà rispetto alla formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 16.

Vorrei sollevare un'ultima questione, che mi sembra tuttavia molto importante. Ho sentito dire, riguardando anche gli atti della discussione parlamentare, che ci sarebbe bisogno di controllo pubblico e di preminenza della formazione pubblica perchè è necessario introdurre - e quindi controllare - la psicoterapia nei servizi pubblici. Ho dei dubbi su tale questione; penso che oggi la domanda di psicoterapia sia gonfiata in rapporto ad un'offerta gonfiata. Mi riferisco al fatto - e qui, sì, bisogna intervenire - che gli psicologi non hanno trovato spazio per la loro professionalità, e quindi si sono gettati sulla psicoterapia non solo perchè dava loro la possibilità di sopravvivere economicamente, ma anche perchè conferiva loro un'identità sociale e professionale, che di per sé la figura dello psicologo non ha. Ho dei dubbi pertanto nell'affermare che «c'è bisogno di psicoterapia nei servizi pubblici», con il rischio oltretutto di irrigidire le funzioni dello psicologo e quelle dello psicoterapeuta. Non vorrei infatti che si andasse ad un'ulteriore parcellizzazione delle pratiche terapeutiche.

Coinvolgendo anche le varie scuole psicoterapeutiche e le esperienze universitarie fatte nel campo della psicologia, credo che sia necessario creare una rete di interventi che coinvolgano diverse figure del Servizio sanitario con l'obiettivo di contenere la malattia mentale; in tale ambito l'approccio psicoterapeutico potrebbe costituire un contributo importante ma non il solo, un contributo che si confronti con gli altri. Insomma, penso che più che far proliferare la psicoterapia nei servizi pubblici, sarebbe opportuno creare dei momenti in cui gli operatori dell'attualmente inesistente Dipartimento di salute mentale vengano coinvolti nella conoscenza di un principio psicoterapeutico importante quale quello della capacità d'ascolto. Ma questo principio psicoterapeutico lo vedo socializzato a diverse figure del dipartimento di salute mentale, coinvolgendo nella formazione degli operatori anche esperienze autorevoli del «privato»; in tal modo si accrescerebbe e si rinnoverebbe una cultura psicoterapeutica. Con la riforma sanitaria, e prima ancora con la legge n. 180, abbiamo già messo in moto un meccanismo che

porta ad uno svecchiamento culturale e tende a superare quegli steccati che oggi esistono fra le varie scuole di psicoterapia. Per conseguire pienamente questo scopo è necessaria una fase di ricerca e di impegno culturale non indifferente.

CONDORELLI. Desidero qui ricordare che nella scorsa legislatura sono stato membro del comitato ristretto che si è occupato della elaborazione di questa legge. Ricordo lo sforzo notevole di questo comitato e il contributo importante che seppe dare il suo presidente, la senatrice Jervolino Russo, relatrice del disegno di legge. In quella occasione si era proceduto all'audizione di psicologi, medici e magistrati e, nonostante il provvedimento portasse la firma del più grande maestro della psicologia italiana, quella del professore Ossicini, la Commissione ha voluto portare avanti uno studio molto approfondito su questa materia, tanto che chiese anche il contributo di alti funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Il risultato, allora, fu una accettabile mediazione tra i diversi orientamenti.

Il senatore Ossicini ha parlato di pensionamento della legge. In questi anni, in realtà, vi è stata una grande evoluzione della psicologia: la durata del corso di laurea è stata portata da 4 a 5 anni, è stato inserito lo studio di materie biologiche, sono state create le scuole di specializzazione. Questi fattori, insieme al fatto che per accedere alle scuole di specializzazione sia necessaria la laurea in medicina o in psicologia, li ritengo molto importanti. Inoltre, è importante il fatto che gli psicoterapeuti potranno esercitare la professione dopo avere acquisito la loro formazione nelle strutture pubbliche. Fino a qualche anno fa infatti, la psicoterapia si apprendeva solo nelle scuole private e ciò costituiva un enorme sacrificio sia per la durata dei corsi (dagli 8 ai 10 anni) sia per l'onere economico che gli studenti dovevano sopportare. Da alcune inchieste poi è emerso che questi professionisti, alla fine dei corsi, esercitavano la loro attività soprattutto nel settore privato.

Sono convinto che il provvedimento creerà degli scontenti, perchè da una parte vi sarà l'opposizione dei medici psichiatri, che hanno una concezione medica della malattia e dall'altra vi sarà quella degli psicologi, i quali, invece, seguono gli orientamenti della psicodinamica e via discorrendo. Naturalmente sarà la stessa casistica a fare una selezione, perchè nel caso in cui il malato di mente non risponderà alla terapia classica di tipo psicodinamico dovrà rivolgersi alle cure psichiatriche; lo stesso vale per quei pazienti affetti da malattie mentali con una eziologia organica: questi dovranno rivolgersi allo psichiatra, ad esempio nel caso di malattie come la paralisi progressiva, malattie mentali conseguenti alla sifilide, eccetera. I malati di questo tipo sono coscienti della propria malattia, riconoscono di averla e fanno di tutto per guarire. Esistono poi alcuni pazienti che, pur essendo malati, non sanno di esserlo e questi sono gli ansiosi ed i depressi, cioè soggetti affetti da malattie del comportamento. Noi medici ne vediamo molti di questo genere di pazienti e spesso ci comportiamo nei loro confronti in modo disonesto, perchè non spieghiamo quale malattia li ha colpiti. Questi sono pazienti difficilmente curabili, soffrono moltissimo, ma il medico non può fare nulla. In questi casi, però, una buona psicoterapia può guarire il malato.

Allora, possiamo dire che la legge ha risolto il problema in maniera equa, perchè da una parte ha previsto un Albo per gli psicologi semplici e dall'altra ne ha previsto uno per gli psicoterapeuti; per essere iscritti a

quest'ultimo si devono possedere determinati requisiti che saranno vagliati - e questa la ritengo una soluzione logica - da una commissione ministeriale. Sarà poi riconosciuta sia la formazione professionale pubblica che quella privata, dato che esistono strutture private molto valide. Oggi, purtroppo il numero di queste scuole di formazione professionale è aumentato, anche perchè è aumentato il numero dei pazienti affetti da questo tipo di patologia. Nella società moderna, le situazioni che possono provocare un comportamento anomalo delle persone sono sempre più numerose, e quelle figure tradizionali (sacerdote, medico di famiglia) che una volta avevano la funzione di aiutare le persone a risolvere i loro problemi esistenziali ormai stanno scomparendo del tutto. Di conseguenza, almeno il 20-30 per cento dei pazienti che oggi vanno dal medico curante non hanno una vera e propria patologia d'organo, ma semplici problemi esistenziali, che possono essere risolti solo attraverso una cura psicoterapeutica.

In definitiva, queste norme sono da considerare di transizione, in quanto per il futuro la vera soluzione sarà nella scuola di specializzazione, alla quale potranno accedere anche gli psicologi.

Non c'è niente da fare: la legge doveva essere approvata vent'anni fa e allora non saremmo a questo punto. D'altra parte siamo obbligati a trovare una soluzione e voglio sperare che la Commissione ministeriale sappia distinguere la psicoterapia selvaggia da quella seria.

Ritengo comunque che la soluzione, dopo tanto lavoro, sia nei limiti del possibile valida anche per quanto riguarda le norme transitorie.

SIGNORELLI. Sarò molto breve perchè su questo disegno di legge abbiamo già lavorato e molto scrupolosamente. Le perplessità dei colleghi nuovi a questa Commissione sono le stesse che abbiamo affrontato nella precedente legislatura e che abbiamo cercato di dirimere con esaurienti indagini conoscitive.

Eravamo consapevoli - come lo siamo tuttora - della necessità di definire un modello legislativo nel quale calare la materia gravata ormai da ritardi storici. Non dimentichiamoci che questo disegno di legge è stato approvato ben quattro volte dal Senato e pertanto la sua definizione normativa è divenuta ormai abbastanza precisa.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha presentato sull'argomento un disegno di legge che è poi confluito in quello presentato dal senatore Ossicini, un testo che rappresenta una soluzione equilibrata per porre fine ad una situazione che si può definire patologica.

La materia degli interventi psicoterapeutici va definita correttamente, data la sua delicatezza e il rischio di invasività nei confronti di soggetti dalla labile personalità, specialmente in questa società, in se stessa patogena. Era pertanto necessario elaborare una definizione professionale, anche per liberare il campo da personaggi disonesti che troppo facilmente potevano inquinare la psicologia e soprattutto la psicoterapia.

Abbiamo tenuto presenti questi problemi per arrivare ad una sintesi che finalmente rappresentasse un punto di riferimento e di controllo, definendo la professione dello psicologo, che era chiamato ormai ad esplicitare la sua ben precisa professionalità senza un esplicito riconoscimento pur in presenza di leggi che ne prevedevano l'attività.

Abbiamo inoltre dovuto tener presente la situazione di quegli psicologi che attuano la psicologia proveniendo da esperienze acquisite all'estero e



con diplomi che non potevano essere riconosciuti, risolvendo pertanto non solo situazioni di disagio grave, ma anche di illegittimità giuridica.

Potremmo ricordare inoltre la psicodinamica, il *training* autogeno, le manipolazioni farmacologiche ed altre forme di intervento diverse dalla psicoterapia, tutto un ventaglio di interventi che abbiamo approfondito e di cui ci siamo fatti carico. Nella dinamica delle malattie mentali voglio ricordare il morbo di Alzheimer, che ormai sta diventando invasivo e riguarda la demenza della mezza età; in questo caso per esempio non può esservi un intervento psicologico perchè tale demenza è legata ad un progressivo decadimento organico cerebrale.

Dico queste cose anche per sottolineare la difficoltà di una definizione della materia. È ormai necessario arrivare ad una conclusione, ed eventualmente apportarvi degli aggiustamenti in seguito, per rispondere all'evoluzione dei comportamenti psico-patologici aggiornando la disciplina degli studi e delle scuole.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono favorevolissimo a questo disegno di legge, che purtroppo giunge molto in ritardo rispetto alle esigenze dell'utenza. Vorrei tuttavia che in primo luogo fosse chiarito lo *status* dello psicologo, chiarendo inoltre se si può essere psicologi senza essere medici. Dico questo perchè secondo il mio punto di vista l'ammalato che contrae una malattia psicotica non ha soltanto bisogno della psicoterapia, ma anche dei farmaci che lo psicologo non può prescrivere.

Se approvassimo il disegno di legge nel testo presentato al nostro esame, riconosceremmo allo psicologo laureato in psicologia la possibilità di esplicare un servizio in modo incompleto, perchè lo psicotico dovrà comunque andare dal neuropsichiatra che mentre gli somministra i farmaci, gli consiglia anche di sottoporsi a sedute di psicoterapia.

Mi chiedo se nella legge si possa stabilire che la psicoterapia venga svolta soltanto da uno specialista che, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, possieda anche la specializzazione in psicoterapia da crearsi dallo sdoppiamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria in due tronchi: neurologia e psicoterapia. In questo modo avremmo un professionista valido e superspecialista che avrebbe (non soltanto) le nozioni che si acquisiscono con un corso di laurea in psicologia.

Perchè è così che si esercita oggi questa professione, che è diventata importante per il fatto che molte malattie si possono curare con la psicoterapia, senza farmaci.

OSSICINI. Vorrei rispondere brevissimamente al collega che per fortuna il problema è stato risolto, dopo averci tenuto occupati per molto tempo. La riforma dei corsi di laurea in psicologia, dei corsi di specializzazione e del mansionario è stata proprio realizzata nel senso detto. Andando a leggere lo statuto del corso di laurea quinquennale in psicologia, come si svolgono le specializzazioni e il mansionario degli psicologi, si può vedere che i problemi posti dal senatore Ferrara sono stati risolti. Infatti, in primo luogo è stato chiarito, in modo preciso, il compito dello psicoterapeuta medico e non medico, nell'ambito dell'organico e nell'ambito del mansionario; è stata chiarita la base biologica che lo psicologo non medico deve avere con il biennio applicativo; inoltre, è stata divisa la neurologia dalla psichiatria, nell'ambito della specializzazione in psicoterapia. Ora la specializzazione è o

in neurologia o in psichiatria. Però le scuole di specializzazione in psicoterapia sono contemporaneamente per psicologi e per medici. Per esempio, io faccio parte della nuova scuola di psicoterapia che inizia quest'anno le lezioni a Roma e vi partecipano sia studenti di medicina che di psicologia.

Quindi, i problemi posti dal senatore Ferrara sono reali, però, per fortuna sono stati risolti giuridicamente. Oggi abbiamo in primo luogo un mansionario che specifica quale è la terapia che può essere svolta dal medico e quale quella che può essere svolta dallo psicologo, in secondo luogo un mansionario specifico, in terzo luogo una modifica dei corsi di laurea e, infine una modifica delle specializzazioni. Il testo così approvato è stato molto elaborato, ma è proprio fondato sulle modifiche da noi richieste e che abbiamo ottenuto dopo molti anni. È passato molto tempo, ma le modifiche erano necessarie proprio per varare una legge che non sarebbe stato possibile fare senza dette modifiche.

FERRARA Pietro. Per mia cultura, è proibita la ricetta allo psicologo non laureato in medicina?

OSSICINI. È assolutamente proibita. Se lo psicologo avesse rinunciato alla psicoterapia, avremmo risolto tutti i problemi da venti anni. Ma è lo stesso legislatore che ha creato alcuni nodi che non si sciolgono, perchè già in alcune leggi lo psicoterapeuta è stato riconosciuto come medico. Gli interventi dello psicoterapeuta sono stati già riconosciuti, per esempio per i tossicodipendenti e ormai le leggi non si possono più cambiare. Ora, però, la normativa in esame viene incontro ai vari problemi e non vi è bisogno, tra le altre cose, della esplicita dichiarazione della non ricetta perchè la proibizione è legata alla Costituzione, la quale prevede che la terapia sanitaria può essere fatta solo dai medici, cioè la Costituzione stabilisce che nessuno può fare il medico se non è iscritto all'Ordine; rimandando all'Ordine si rimanda ad una struttura nella quale sono precisati i termini della terapia. Noi, poi, stiamo parlando non di terapia, ma di psicoterapia; terapia è un termine medico, mentre psicoterapia è un termine usato nell'ambito di un lavoro psicodinamico. Questo è stato un punto chiarito e superato dopo una riunione di medici, come ricorda anche il senatore Condorelli; ed è così che abbiamo riscontrato che il presente testo è costituzionale e concepito secondo le norme deontologiche. È una precisazione che faccio per la sicurezza dei colleghi.

SIRTORI. Devo manifestare qualche preoccupazione per la classe medica. Il fatto che nella classe medica ancora non si siano prese decisioni per mettere in atto un meccanismo di numero chiuso, di numero programmato o altro del genere, ma soprattutto più serio del sistema attuale, io lo considero pericoloso. Quindi, per questa professione e per il provvedimento in esame, io penso che il problema del numero chiuso e del numero programmato deve essere affrontato in maniera decisa e chiara. Infatti, io ho l'impressione che, più che tra i medici, nel settore di cui stiamo trattando l'offerta crei la domanda. Ciò mi appare pericoloso, perchè quando ad una madre si fa capire che sarebbe preferibile affidare il suo bambino ad uno psicologo è naturale che il bambino verrà affidato allo psicologo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ho fatto queste esperienze quando ero assessore alla sanità del comune di Milano e un collega del professor Ossicini prevedeva delle sterminate praterie di psicologi da infilare in tutte le parti. Quando creai quasi venti consultori familiari, dovetti fare muro perchè non ci fosse un'entrata di psicologi a valanga; non avevo alcuna intenzione di «medicalizzare» l'intervento dei consultori familiari, ma bisognava fare in modo che ci fosse un giusto equilibrio tra l'intervento medico e gli altri interventi di assistenza sociale e di psicoterapia. I servizi di igiene mentale per l'età evolutiva, per esempio, hanno certamente posto il problema di cui ci stiamo ora occupando, ma molte volte si è andati al di là del dovuto provocando anche dei riflessi negativi.

Con queste premesse penso che si debbano precisare alcuni aspetti (e poi vedremo il contenuto degli emendamenti presentati dal Governo). Come dicevo prima, siccome spesso l'offerta crea la domanda, ho l'impressione che si possa andare su un terreno pericoloso. È come se ad un certo momento ci trovassimo di fronte a un *deficit* di aziende municipalizzate che producono farmaci e pensassimo di poter risanare quella situazione facendo vendere sempre più farmaci, avvelenando così sempre più la gente, anzichè allargando il mercato o trovando altre soluzioni.

Infine proprio l'articolo 1 contiene qualche equivoco sull'intervento di tipo non farmacologico. Non mi hanno del tutto convinto le argomentazioni del professor Ossicini, secondo cui sta scritto da un'altra parte che non vi è un intervento farmacologico degli psicologi. Può darsi che sia scritto da un'altra parte, ma tale disposizione può essere anche cambiata perchè non è scritta in una legge dello Stato. Pertanto, se noi non precisiamo in una legge dello Stato che gli psicologi non possono rilasciare ricette mediche, può accadere che qualche psicologo inserito in una struttura pubblica intervenga anche farmacologicamente, con tutte le conseguenze negative e le polemiche con i medici che ne possono derivare; si solleverebbero così pure dei grossi interrogativi sulle terapie prescritte da uno psicologo che non è in grado di fare il medico e quindi di rilasciare ricette mediche.

**PRESIDENTE.** Prima di passare agli esami degli articoli, ricordo che i senatori Zuffa, Imbriaco e Ossicini e il rappresentante del Governo hanno manifestato l'intenzione di presentare degli emendamenti.

**IMBRIACO.** Per conto del mio Gruppo, vorrei riservarmi la presentazione di un emendamento all'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Visto il calendario dei lavori, mi sembra che l'esame dei disegni di legge n. 16 e n. 139 sia da iscriversi all'ordine del giorno della seduta di mercoledì mattina insieme ai provvedimenti relativi ai trapianti.

**RANALLI.** Signor Presidente, la pregherei di valutare attentamente il calendario dei lavori. Dopo domenica 7 febbraio torneremo all'esame della finanziaria e quindi saremo nella condizione regolamentare che non ci consente di discutere alcun provvedimento, se non dopo aver esaurito la terza lettura dei documenti di bilancio. Dobbiamo quindi stabilire quale delle questioni al nostro esame siamo in grado di esaurire mercoledì prossimo.

OSSICINI. Signor Presidente, non vorrei avere l'aria di chi vuol sopraffare i colleghi, anche perchè il senatore Ranalli ha sollevato un problema serio. L'impressione che mi deriva dal dibattito è che probabilmente mercoledì prossimo riusciremo a concludere l'esame dei disegni di legge n. 16 e n. 139; lo stesso non si può dire per i provvedimenti sui trapianti.

A mio parere potremmo mettere i disegni di legge sull'ordinamento della professione dello psicologo al primo punto dell'ordine del giorno, anche perchè essi potrebbero essere esaminati e approvati in maniera piuttosto rapida, visto che in sostanza si tratta di soffermarci solo sul testo di quattro articoli che, tra l'altro, già approvammo nella scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Potremmo convocare la Commissione anche martedì pomeriggio.

IMBRIACO. Credo, ad essere realisti, che valga la pena di chiudere definitivamente la questione degli psicologi ed eventualmente rinviare di qualche settimana l'esame dei disegni di legge sui trapianti.

PRESIDENTE. Sentita l'opinione dei senatori presenti, assicuro che farò presente al Presidente Zito l'opportunità di concludere l'esame dei disegni di legge n. 16 e n. 139 mercoledì prossimo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

A questo punto propongo di sospendere brevemente i nostri lavori.

Poichè non si hanno osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,05 e sono ripresi alle ore 11,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (123)**, d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

**«Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche» (133)**, d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

**«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181)**, d'iniziativa del senatore Carlotto

**«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali», d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri; «Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche», d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri; «Bonifica sanitaria degli allevamen-

ti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento», d'iniziativa del senatore Carlotto; «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 22 dicembre scorso. Ricordo che il comitato ristretto ha predisposto un testo unificato dei disegni di legge in esame, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Invito il relatore a riassumere i termini del dibattito sui disegni di legge in esame.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere alla relazione da me presentata circa due mesi fa. Posso solo dire che il lavoro svolto, in diverse riunioni, dal comitato ristretto si è articolato nel tentativo di armonizzare e coordinare i diversi disegni di legge presentati in materia, tentativo che a me sembra riuscito in quanto si è giunti alla formulazione di un testo condiviso da tutti noi. Solo il senatore Dionisi ha preannunciato qualche modifica su alcuni punti del provvedimento. La materia in esame, pur riguardando soprattutto l'afta epizootica, concerne anche altre malattie infettive. Non sto qui a richiamare i tre o quattro principi fondamentali che sottendono tutta la normativa, anche perchè verranno in luce mano mano che esamineremo i vari articoli.

Nell'ultima riunione del comitato ristretto ci siamo trovati tutti d'accordo sul testo da noi presentato, che è il risultato di un lavoro di cesello nel coordinare i diversi disegni di legge presentati sulla materia. Ripeto, solo il senatore Dionisi ritiene opportuno apportare alcune modifiche. Ora che è giunto anche il parere della Commissione bilancio credo si possa concludere questa *vexata quaestio* dell'afta epizootica, che attende ormai da tre anni di arrivare alla conclusione. Per il momento non ho altro da aggiungere e mi metto a disposizione per qualsiasi chiarimento mi venga richiesto.

DIONISI. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad ammettere che il lavoro svolto dai colleghi nelle varie riunioni della sottocommissione è stato serio e proficuo ed ha richiesto notevole impegno. Devo dire, però, che la stesura finale del testo unificato ha richiesto una rinuncia, da parte degli stessi rappresentanti della maggioranza, in quanto si è in qualche modo dovuto privilegiare le disposizioni relative alla terapia, trascurando quelle sulla prevenzione. Questo diverso orientamento che si è dovuto assumere è stato dettato dall'esigenza di venire incontro ai suggerimenti della Commissione bilancio. Questo modo di procedere lo trovo ingiusto, dato che il testo che era stato predisposto inizialmente dal comitato ristretto era buono ed accettabile, tanto che io stesso non avevo proposto alcuna modifica. Ora, questa nuova stesura non mi trova concorde, perchè dimostra la scarsa importanza che si continua a dare alla medicina veterinaria ed in generale alla prevenzione. Secondo me quest'ultima riveste grande importanza anche per lo sviluppo della produzione delle carni per alimentazione. Oggi, siamo costretti ad essere ancora degli importatori di carni dall'estero, quando si è calcolato che in Italia circa il 20 per cento del prodotto lordo vendibile viene perso a causa delle malattie che colpiscono gli animali. Ciò comporta una perdita di risorse per circa 3.500 miliardi l'anno. Vorrei che si riflettessero su questa cifra, perchè con 3.500 miliardi ritengo si possa non solo fare della prevenzione, ma dare maggiore impulso ad una attività, come quella

dell'allevamento di animali, che costituisce un'importante risorsa per il nostro paese.

Questo tra l'altro penalizza i produttori ed i consumatori ed è perciò necessario modificare radicalmente e rafforzare la medicina veterinaria. Mi ero lamentato soprattutto della rinuncia a quel poco di profilassi che era prevista per le campagne. Ho già detto che bisogna cambiare l'atteggiamento nei confronti della medicina veterinaria e migliorare la salute dell'uomo e degli animali: è necessario impostare una organica politica contro le malattie infettive, per il potenziamento e l'ammodernamento della ricerca del servizio veterinario e degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché per il potenziamento del controllo sull'igiene degli alimenti di origine animale.

È cioè necessario avviare una politica che coinvolga maggiormente su questi obiettivi generali di risanamento del patrimonio zootecnico gli allevatori ed i medici veterinari, una politica di qualificazione professionale dei veterinari che preveda anche l'istituzione di un sistema informativo nelle USL e nelle Regioni; ed infine una politica che sviluppi la ricerca sui vaccini. Bisogna superare inoltre l'attuale insufficienza dei servizi veterinari delle USL, delle Regioni e degli istituti zooprofilattici, che è correlata alla grave carenza di personale. È tra l'altro necessario che, in attesa di questo ormai attesissimo Piano sanitario nazionale, vengano fissati gli *standards* organizzativi di tale servizio.

Sulla materia ho pertanto presentato degli emendamenti, che spero non siano troppi, allo scopo di migliorare una legge che tutto sommato non ci sembra malvagia, ma che si potrebbe sicuramente migliorare se sarà finalizzata a privilegiare la medicina preventiva piuttosto che sperperare le risorse per un risanamento che diventa sempre più difficile.

Con questi emendamenti ci proponiamo appunto di recuperare quella visione cui accennavo e di garantire maggiormente gli allevatori ed i consumatori.

RANALLI. Non ho partecipato ai lavori e quindi prendo atto volentieri del lavoro svolto; mi ha tuttavia colpito un'espressione del collega Dionisi che desidero sottolineare, nel senso che è vero che nel Servizio sanitario nazionale vi è complessivamente una sottovalutazione ed una disattenzione verso il ruolo della veterinaria. Credo che questo problema riguardi il Ministero, la carenza della sua politica di indirizzo e di coordinamento in questa direzione, e concerna inoltre la cultura delle USL. Mi pare che il senatore Dionisi abbia fatto bene a rilevare questo aspetto che si accompagna ad una ipotesi di rafforzamento e consolidamento della rete dei servizi di veterinaria nel territorio, perchè corrisponde ad una necessità non soltanto dei produttori, ma anche degli utenti, dei consumatori. Abbiamo bisogno di innalzare la qualità dei controlli del Servizio sanitario nazionale per garantire l'alimentazione dei cittadini.

Volevo soltanto sottolineare con il mio brevissimo intervento questo dato e richiamare anche il Ministero ad un maggior sviluppo della sua funzione di indirizzo e coordinamento, perchè in questo campo l'Italia ha fatto parlare il mondo per una serie di gravi violazioni.

SIGNORELLI. Devo richiamarmi a tutto il lavoro svolto nella precedente legislatura per inquadrare correttamente il problema che ha investito la nostra zootecnia, anche per il comportamento colpevole di alcuni allevatori

che hanno importato animali malati da zone non facenti parte della CEE. D'altra parte siamo già stati abbondantemente condannati dalla CEE per il ritardo nell'allinearci agli impegni assunti.

Spero che questo provvedimento definisca una volta per tutte una materia sulla quale abbiamo tanto lavorato e precisi anche il campo di intervento dei veterinari nella salvaguardia dell'alimentazione e del bestiame; mi auguro soprattutto che il Servizio sanitario nazionale anche nell'ambito della veterinaria sia messo in condizione di svolgere quella mansione che è stata ben precisata dalla legge di riforma.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PERINA, relatore alla Commissione.** In via pregiudiziale avevamo condiviso il discorso della situazione veterinaria, non solo in termini generali, ma anche nei particolari, essendoci, oltre alla carenza generale, comportamenti estremamente diversi. Però ci sembrava anche che si fosse comunemente acquisito che il tema esulava dai disegni di legge in esame, in quanto i richiami fatti venivano attribuiti al Servizio sanitario nazionale con riguardo alla polizia veterinaria. Pertanto, non eravamo nella sede giusta per un possibile cambiamento delle relative normative. Infatti, non si è dato nemmeno seguito al tentativo di introdurre nuovi elementi in ordine alle vaccinazioni o addirittura in ordine a convenzioni con veterinari non necessariamente dipendenti dalle Unità sanitarie locali, perchè si trattava di norme già stabilite che esulavano dai disegni di legge in esame. È stato accettato il principio, quindi, di non entrare nel merito del sistema di prevenzione e vaccinazione, perchè la materia non riguardava la delega che ci era stata affidata e che era quella di accorpate i quattro disegni di legge, così come abbiamo fatto.

Ora, siamo di fronte ad alcuni problemi molto gravi. Il primo riguarda il recepimento di alcune normative comunitarie per le quali eravamo in evasione ormai da anni. L'articolo 1 del testo unificato recepisce sia quelle che riguardano le importazioni di capi vivi, sia quelle che riguardano le importazioni di carni fresche. Questa è già una corretta presa di posizione rispetto alla non adempienza degli ultimi anni nei confronti delle normative CEE.

L'articolo 2, che è fondamentale, stabilisce un passaggio molto importante. Le normative precedenti riconoscevano agli allevatori il 70-80 per cento del costo dei capi abbattuti. A tutti noi la percentuale è sembrata assolutamente insufficiente rispetto alla perdita che, di fatto, ogni allevatore aveva, perchè il conto commerciale, alla fine, non è legato al termine numerico dei singoli capi abbattuti quanto alla perdita complessiva dell'azienda, perchè è evidente che chi acquista e sa che in un dato allevamento, in una data zona, esiste l'afta o altra malattia, come la tubercolosi o la brucellosi, diminuisce in termini di valore la somma dei singoli capi. Per cui, all'articolo 2, si riconosce il principio fondamentale in base al quale viene data un'indennità pari al 100 per cento del valore dei capi abbattuti. Per malattie come la brucellosi e la tubercolosi, laddove, oltre al discorso dei capi abbattuti, si ha anche una necessità di revisione delle strutture, si riconosce un valore pari all'80 per cento di quanto viene

distrutto, previa relazione da parte del servizio veterinario della Unità sanitaria di riferimento.

Inoltre, viene anche accolto il discorso secondo il quale per gli allevatori a regime forfettario viene aggiornata l'IVA, senza specificare la questione dell'opzione o meno. Sempre all'articolo 2 si provvede, poi, a riconoscere un valore retroattivo alla normativa, a partire dalla segnalazione di epizoozia del 1986.

A proposito dell'articolo 3 ricordo la discrasia che vi è stata tra quello che si voleva fare in termini di polizia veterinaria e quello che di fatto rappresentava una specie di ancoraggio per una certa mobilità d'azione. Infatti, tutte le indennità, non solo quelle di abbattimento ma anche di altra natura, rientrano in un fondo vincolato, la cui utilizzazione è difficilmente quantificabile, anche perchè non si potrebbe fare un discorso nel nostro Servizio sanitario nazionale che fosse, appunto, al di fuori del fondo vincolato.

Gli articoli successivi non aggiungono altri elementi sostanziali a quelli che ho già indicati; eventualmente potrò aggiungere qualcosa quando li esamineremo specificatamente uno per uno.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero innanzi tutto ringraziare la Presidenza, la sottocommissione, il relatore e tutti i colleghi intervenuti nel corso della seduta e manifestare la mia soddisfazione per il lavoro fatto finora. Non mi dilungo ad esporre i punti positivi del provvedimento; mi limito a dire, come già ha fatto il relatore, che finalmente si è presa una posizione chiara per quanto riguarda il recepimento delle direttive comunitarie all'articolo 1 e per quanto riguarda le attese degli allevatori sugli indennizzi per gli abbattimenti, specie conseguenti all'afta. Non solo, ma andiamo anche a migliorare le situazioni relative ad altre malattie infettive.

Vorrei fare una raccomandazione riferita al momento in cui andremo ad esaminare gli emendamenti: se ci sono emendamenti che comportano oneri dobbiamo ripercorrere il percorso già faticosamente seguito. Intendo dire semplicemente che, per quanto possibile, dobbiamo cercare di arrivare alla conclusione ottenendo il risultato migliore. Infatti, non dobbiamo dimenticare che in questo momento siamo scoperti; se dovessero verificarsi segnalazioni di afta - speriamo di no -, non saremmo in grado di rispondere agli allevatori. Pertanto, il mio caloroso invito è di arrivare al più presto possibile ad una conclusione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonchè, anche in deroga alla



normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.

L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al comma 1, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distribuzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

A questo articolo il senatore Dionisi ha presentato i seguenti emendamenti aggiuntivi:

All'art. 2, dopo il comma 3, aggiungere:

«4. Le Regioni, d'intesa con le unità sanitarie locali, procedono ad organizzare strutture, adeguate per numero e potenzialità a vasti bacini d'utenza, per la distruzione ecologica e, quando è possibile, per il riciclaggio dei prodotti ricavabili dagli animali abbattuti coattamente e dagli avanzi di quelli abbattuti nei mattatoi.

5. Parimenti le Unità sanitarie locali provvedono ad istituire un numero sufficiente di posti di lavaggio e di disinfezione degli automezzi utilizzati nel trasporto degli animali».

All'art. 2, al comma 4, dopo la parola «foreste» aggiungere: «sentite le organizzazioni dei produttori zootecnici e dei veterinari, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

All'art. 2 dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma 11:

«11. L'esecuzione di interventi di diagnosi, profilassi di malattie infettive e diffuse degli animali e di vaccinazione è effettuata da veterinari del

Servizio sanitario nazionale o da veterinari autorizzati dalle unità sanitarie locali. I compensi di questi ultimi sono erogati dalle Unità sanitarie locali competenti territorialmente sulla base di un tariffario stabilito con decreto del Ministro della sanità».

DIONISI. I punti fondamentali dell'emendamento aggiuntivo dopo il comma 3 sono: l'adeguata organizzazione per la distribuzione ecologica e il riciclaggio, e la istituzione di posti di lavaggio e di disinfezione degli automezzi utilizzati nel trasporto.

Ciò coerentemente con l'impostazione che privilegia la prevenzione delle malattie. C'è il problema della distruzione ecologica dei capi abbattuti, nonché la necessità di istituire dei posti di lavaggio per i mezzi di trasporto.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare subito all'attenzione del relatore, prima che egli esprima il suo parere, che, qualora vengano accolti il primo e il terzo emendamento presentati dal senatore Dionisi, questi necessitano del parere della Commissione bilancio perchè, istituendo strutture, comportano spese. Esamini quindi il proponente l'opportunità di ritirarli e di trasformarli in ordini del giorno.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esiste già una normativa nell'ambito della polizia veterinaria per la distruzione dei capi abbattuti e per l'autorizzazione all'eventuale riciclaggio dei prodotti ricavabili, tanto è vero che la richiamiamo come dato di detrazione per eventuali vendite di carni.

Inoltre, senatore Dionisi, se non vado errato e per quello che è di mia conoscenza, mi risulta che, almeno nel Veneto, esistono già posti di lavaggio e di disinfezione obbligatori nell'ambito delle Unità sanitarie locali. Il servizio di polizia veterinaria dispone, in base a normative specifiche, sia per la distruzione che per il lavaggio dei mezzi di trasporto.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono strutture presenti a livello regionale, coordinate dal Servizio sanitario nazionale.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Nel Veronese si sono verificati dei casi di afta proprio nell'ultima epizootia, ma sono stati seguiti adeguatamente. Ad esempio, nell'Unità sanitaria locale di Villafranca, dove vivo io, sono state usate delle strutture come quelle prospettate dal senatore Dionisi.

IMBRIACO. Non esiste una normativa al fine di impedire la diffusione della malattia. Sono necessari momenti di isolamento.

DIONISI. Possiamo anche trasformare in un ordine del giorno l'emendamento sulla distruzione ecologica degli animali abbattuti e sui posti di lavaggio.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Richiamare, come si fa nell'emendamento, tali strutture come se fossero nuove comporta ulteriori spese.

DIONISI. Ho presentato l'emendamento spinto dal fatto che, se esistono servizi, essi non sono omogenei e generalizzati in tutto il territorio nazionale.

C'era l'esigenza di porre le condizioni normative affinché tutte le Unità sanitarie locali si indirizzassero a bacini di utenza omogenei per erogare un ulteriore servizio.

PRESIDENTE. Invito il senatore Dionisi a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Allo stesso tempo vorrei pregare il Governo di tener conto in modo particolare di tale aspetto nel momento dell'emanazione delle norme di attuazione.

RANALLI. Il Governo deve farsi carico di emanare una normativa di indirizzo destinata alle Unità sanitarie locali.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Non capisco il senso del secondo emendamento presentato dal senatore Dionisi. Il testo del comma 4 dell'articolo 2 recita: «... secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste». Si chiede di aggiungere: «sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Sulla prima parte dell'emendamento sono d'accordo; non capisco a cosa si leghi l'espressione «da emanarsi».

DIONISI. Le parole «da emanarsi» si riferiscono ai «criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste». Forse l'espressione non è molto chiara, ma si può correggere.

PRESIDENTE. I criteri si stabiliscono con decreto.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Onde evitare una situazione di disagio per la scelta delle organizzazioni, se fosse possibile si potrebbe mettere: «sentite le organizzazioni a livello nazionale». Diversamente si avrebbero dei problemi di ubicazione.

RANALLI. Mi pare che ciò sia giusto.

PRESIDENTE. Ma il decreto è emanato dai due Ministri.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Potrebbero però essere interessate delle organizzazioni a livello locale, magari difficili da individuare.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 2, presentato dal senatore Dionisi, potrebbe essere quindi così formulato: dopo le parole «e delle foreste», aggiungere le seguenti: «con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari».

Per quanto riguarda il terzo emendamento presentato dal senatore Dionisi, concernente l'esecuzione di interventi di diagnosi, profilassi e vaccinazione degli animali da parte di veterinari autorizzati dalle Unità sanitarie locali, oltre che da quelli dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, vorrei pregare il collega di ritirarlo in quanto contrasta con il parere dato dalla Commissione bilancio.

DIONISI. La mia proposta è dettata dall'esigenza di rafforzare il servizio veterinario, perchè, in caso di epizoozia e di epidemie di malattie infettive e diffuse, attualmente non si è in grado di far fronte ad una emergenza di questo tipo ed il servizio di vaccinazione e profilassi può rivelarsi insufficiente. Capisco che una modifica di questo genere comporterà maggiori spese, però la ritengo necessaria.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Senatore Dionisi, sono d'accordo con lei che un potenziamento del servizio veterinario sarebbe non solo utile ma necessario, lo abbiamo riconosciuto tutti in sede di comitato ristretto; non dimentichiamo però il parere vincolante della Commissione bilancio che rischierebbe di mettere in pericolo l'approvazione di questo provvedimento. Quindi devo esprimere parere contrario sia su questo emendamento, riguardante l'esecuzione di interventi di diagnosi, profilassi e vaccinazione degli animali da parte di veterinari autorizzati dalle Unità sanitarie locali oltre che da quelli dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, sia su quello relativo all'organizzazione della distruzione ecologica degli animali abbattuti e l'istituzione di posti di lavaggio degli automezzi utilizzati nel trasporto degli animali infetti. Esprimo invece parere favorevole sul secondo emendamento da lei presentato, tendente a prevedere che il decreto del Ministro della sanità, relativo alla determinazione del valore medio degli animali, sia emanato dopo aver sentito le organizzazioni dei produttori zootecnici e dei veterinari, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io condivido il parere espresso dal relatore. Invito quindi il senatore Dionisi a ritirare il terzo ed il primo degli emendamenti da lui proposti; mentre esprimo parere favorevole sul secondo emendamento, purchè si specifichi che devono essere sentite solo le organizzazioni a carattere nazionale.

DIONISI. Ritiro il primo ed il terzo degli emendamenti da me presentati all'articolo 2 ed in sostituzione del primo di essi presento, insieme al senatore Imbriaco, il seguente ordine del giorno:

«La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 123, 133, 181 e 508 riguardanti la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali,

impegna il Governo:

a garantire in sede di emanazione delle direttive per l'attuazione della presente legge previsioni circa la creazione in tutte le USL di strutture idonee alla distruzione ecologica dei capi infetti ed il lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati nel trasporto degli animali abbattuti».

0/1/123-133-181-508/12

DIONISI, IMBRIACO

PERINA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dal senatore Dionisi.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Dionisi, tendente ad aggiungere, al comma 4, dopo le parole «e delle foreste» le altre: «con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

#### Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.

L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di

abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita la utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

Ne do lettura:

### Art. 3.

1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle

regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro 60 giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

- 1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
- 2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
- 3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di 24 mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi».



A questo articolo il senatore Dionisi ha presentato un emendamento tendente a prevedere ulteriori maggiorazioni per quegli allevamenti nei quali risulti colpito oltre il 50 per cento del bestiame.

DIONISI. L'emendamento recupera il vecchio testo, in quanto non si capisce perchè la Commissione bilancio respinga la proposta di aumento dell'indennità nei casi in cui i capi da abbattere siano più del 49 per cento dell'allevamento.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento del senatore Dionisi, che recupera il testo iniziale del disegno di legge, ci sono due osservazioni di merito da fare: in primo luogo la Commissione bilancio ha espresso parere negativo; in secondo luogo la valutazione emersa nella sottocommissione era nel senso di ritenere quella percentuale, relativa alla diffusibilità delle tre malattie, esorbitante: gli esperti hanno infatti confermato che è molto difficile arrivare all'abbattimento del 49 per cento dei capi e pertanto avevamo tutti convenuto di attestarci su questa percentuale come un limite massimo di garanzia.

DIONISI. Quanto detto dal relatore mi rafforza nel convincimento in quanto, rientrando la previsione di un abbattimento oltre il 49 per cento in una probabilità estremamente bassa, la spesa da sopportare in conseguenza del mio emendamento sarebbe sicuramente di modesta entità.

PERINA, *relatore alla Commissione*. In questi casi ci si attesta solitamente su una previsione di abbattimento del 20 per cento; avevamo già convenuto che la percentuale del 49 per cento fosse una misura di estrema sicurezza, per cui non posso che essere contrario all'emendamento del senatore Dionisi che risulta superfluo.

MICOLINI. Il primo progetto prevedeva un'articolazione completa in termini di verifica su quei casi che possono avere attinenza con una problematica di questo tipo ed incidere su una percentuale superiore al 40 per cento. Tuttavia per questo tipo di malattia è estremamente difficile arrivare ad una tale percentuale.

Per tali considerazioni non vedo la ragione di scontrarsi con la Commissione bilancio per un'eventualità che non esiste ed inviterei pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Devo confessare che mi trovo in una situazione di disagio, dato che sono tra i presentatori del disegno di legge.

Tuttavia in questa sede rappresento il Governo e per la mia responsabilità di Governo devo ribadire che abbiamo discusso la situazione con il Ministero del tesoro. Confermo la differenza tra la diffusività dell'afta epizootica e quella delle altre malattie. Pertanto non credo sia il caso di soffermarsi su tale questione e di rallentare l'*iter* del provvedimento per una eventualità che appare del tutto teorica. Sono per questi motivi contrario all'emendamento.

MICOLINI. Signor Presidente, anche per il modo con cui si è operato nel comitato ristretto, mi permetto di chiedere al senatore Dionisi di ritirare l'emendamento in quanto è ininfluenza: è infatti estremamente difficile che tali malattie possano colpire un allevamento in misura superiore al 50 per cento.

DIONISI. Può darsi che il mio emendamento rappresenti un eccesso di garanzia, ma credo che sia meglio così. Infatti nei piccoli allevamenti - e nella mia provincia ce ne sono molti - il contagio può superare la percentuale del 50 per cento: ad esempio in una stalla con dieci capi possono essere contagiati anche tutti.

Ognuno vive nella sua realtà, nella mia provincia esistono allevamenti molto modesti, più esposti al contagio e con il mio emendamento intendo tutelarli.

MICOLINI. Può capitare che vengano contagiati un capo o al massimo due.

PRESIDENTE. Allora, poichè vengono salvaguardati anche i piccoli allevamenti con il raddoppio del contributo, la garanzia mi sembra sufficientemente allargata. Chiedo al presentatore dell'emendamento se con tali assicurazioni non intenda ritirare l'emendamento.

DIONISI. Aderendo all'invito del Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui è stata data lettura.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative norme di attuazione.

Faccio notare che il comma 4 è identico ad una disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 2, pertanto sarebbe opportuno sopprimerlo. Presento quindi un emendamento in tal senso.

SIGNORELLI. Vorrei richiamare l'attenzione sul terzo comma dell'articolo 6, che riguarda i contravventori del regolamento di polizia veterinaria e prevede un aumento delle sanzioni amministrative a 500.000 lire. Si tratta di un minimo che, secondo me, dovrebbe essere diminuito, lasciando la sanzione massimale per quei casi che effettivamente possono arrecare danni. Altrimenti si rischia che per un cagnolino portato in un caffè si arrivi a pagare una sanzione prevista al minimo ma sempre di ammontare notevole. Faccio presente questo scrupolo perchè la Commissione voglia un momento rifletterci.

PRESIDENTE. Mi pare, però, che già la precedente ammenda è stata ridotta del 50 per cento.

SIGNORELLI. Ma siamo fuori dei casi previsti dal comma 1.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Non sono favorevole ad un eventuale emendamento del terzo comma.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo non è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sopprimere il comma 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con la modifica testè accolta.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffuse di cui all'articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

1. All'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo e suina».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988 e con riferimento al periodo d'imposta 1988.

Richiamo l'attenzione sul parere che la 6<sup>a</sup> Commissione ha espresso in senso favorevole, a condizione che l'articolo 8 venga riformulato in base ai suggerimenti contenuti nel parere stesso.

MICOLINI. Veramente, con il nostro testo si voleva raggiungere un obiettivo. La speculazione sull'IVA creava una specie di gioco delle scatole cinesi, vale a dire si creavano società che cessavano la loro attività dopo il terzo anno. Questo meccanismo aveva penalizzato tutti gli autentici produttori zootecnici. Noi, pertanto, avevamo già dato una risposta che ci sembrava fosse una soluzione del problema; mi pare di capire che anche quanto proposto nel parere della Commissione finanze dia la stessa soluzione, ma non sono in grado di giudicare se tecnicamente i risultati che si vogliono ottenere siano ugualmente garantiti. Faccio presente che quello che si vuole ovviare riguarda diversi punti: la speculazione sull'IVA, la formazione di società fasulle per il recupero dell'IVA di importazione sul bestiame, la successiva messa in concorrenza del bestiame sul mercato nazionale con le conseguenti difficoltà per gli allevatori nazionali. Pertanto, la modifica del testo ricopre una notevole importanza e richiede un approfondimento, al fine di potere votare una norma che sia la più garantista possibile. D'altra parte riconosco che la Commissione finanze dovrebbe essere più aggiornata di noi su questi temi.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho partecipato alla discussione svoltasi nella 6<sup>a</sup> Commissione, però sul piano tecnico non sono in grado di fare una valutazione. Non voglio mettere in dubbio le capacità tecniche e le esperienze fiscali dei componenti la Commissione finanze. Essi sostengono che l'obiettivo è lo stesso, ma personalmente non sono in grado di valutarlo.

PERINA, *relatore alla Commissione*. A mio parere è opportuno accogliere la modificazione proposta dalla Commissione finanze. Pertanto propongo un emendamento tendente a riformulare, secondo le indicazioni confermate nel parere della 6<sup>a</sup> Commissione, l'articolo 8 come segue:

1. All'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso la detrazione dell'imposta afferente agli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo di imposta

1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RANALLI. Ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8 del testo unificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9 del testo unificato. Ne do lettura:

#### Art. 9.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

A questo articolo il senatore Dionisi ha presentato il seguente emendamento:

*All'art. 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. «Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento».

DIONISI. Tale emendamento accoglie un suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Dionisi, di cui è stata data lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 del testo unificato, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 9.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.

3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**È approvato.**

Il senatore Dionisi ha proposto due emendamenti, tendenti ad inserire dopo l'articolo 9 i seguenti articoli aggiuntivi:

#### Art. 10.

1. Il Ministro della sanità fissa, con congruo anticipo, le date di inizio delle campagne di vaccinazione primaverili ed autunnali e provvede ad emettere immediatamente le ordinanze per la produzione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti, delle quantità e qualità di dosi di vaccini necessari contro l'afta ed altre malattie degli animali, per consentire agli stessi di assolvere tempestivamente ai relativi compiti.

2. Il Ministero della sanità, di concerto con le regioni, adotta le iniziative necessarie a garantire che le campagne di vaccinazione si svolgano simultaneamente in tutte le regioni interessate.

3. Nei casi di necessità, il Ministro della sanità, d'intesa con le regioni, dispone, con propria ordinanza, una seconda vaccinazione annuale, al fine di accrescere la immunizzazione degli animali nelle zone colpite da focolai di afta e di altre malattie diffuse e nelle zone a rischio.

4. Il Ministero della sanità provvede affinché siano costituite ogni anno adeguate scorte di vaccini contro le principali malattie diffuse degli animali.

5. Le regioni e le unità sanitarie locali, promuovono iniziative per diffondere tra gli allevatori la piena conoscenza e il rispetto delle norme di profilassi e per estendere la difesa sanitaria degli allevamenti.

6. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale permanente del medico veterinario, il Ministero della sanità, di concerto con le regioni e le unità sanitarie locali, attiva le iniziative necessarie a sviluppare la formazione generale del personale veterinario del Servizio sanitario nazionale nei campi dell'epidemiologia e della profilassi delle malattie trasmissibili.

7. Il Sistema informativo sanitario si collega alle unità sanitarie locali, alle regioni, agli Istituti zooprofilattici Sperimentali e agli uffici veterinari di confine, al fine di consentire loro la rapida informazione e la conoscenza dei dati, della situazione sanitaria e dei provvedimenti adottati riguardanti la veterinaria e la sanità pubblica.

8. Il Ministro della sanità, nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e degli istituti zooprofilattici sperimentali, promuove programmi di ricerca dei vaccini occorrenti per combattere il *virus* aftoso dei suini.

#### Art. 11.

1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina gli *standards* organizzativi e professionali dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Le regioni dispongono, sulla base del piano annuale delle assunzioni in deroga, di cui al comma 19 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali nel rispetto agli *standards* di cui al comma 1.

Avverto il senatore Dionisi che, ove approvati, questi emendamenti richiederebbero il parere della Commissione bilancio.

DIONISI. Il primo emendamento prospetta la necessità di avviare le campagne di vaccinazione primaverili. L'unica cosa nuova è la previsione di una seconda campagna di vaccinazione nei casi in cui esistano situazioni di rischio.

AZZARETTI. Non voglio riaprire il dibattito già chiuso circa la necessità di riorganizzare meglio i servizi di veterinaria che in alcune regioni, tra l'altro, sono adeguatamente sistemati. Tuttavia mi pare che anche nella

medicina veterinaria debba consolidarsi il principio della profilassi delle malattie infettive. Infatti, come per la tubercolosi nel settore veterinario è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione, così credo che ciò sia necessario anche per altre malattie infettive piuttosto ricorrenti, perchè è molto meglio prevenire la malattia piuttosto che curarla.

Occorre non solo mettere in risalto l'esigenza di una razionalizzazione della medicina veterinaria a livello nazionale, ma cogliere anche lo spunto per riaffermare l'esigenza di una più diffusa e non sporadica profilassi delle malattie infettive e diffusive. Tra l'altro, le procedure e i risultati della profilassi veterinaria non sono diversi da quelli della profilassi umana e, poichè in quest'ambito l'ignoranza è molta, non ho difficoltà a dire che ce n'è ancora di più nella profilassi veterinaria.

In conclusione ritengo più opportuno occuparsi di tali questioni in Aula piuttosto che inserirle in un disegno di legge approvato in Commissione. È un problema del quale poco si parla, ma io sostengo da anni, naturalmente senza successo, che le regole elementari della profilassi dovrebbero essere insegnate nelle scuole a cominciare da quella dell'obbligo, in modo che si possa imparare subito come si diffondono le malattie infettive e come si possono evitare i contagi.

MICOLINI. Signor Presidente, più che entrare nel merito mi permetto di dire che abbiamo alcuni problemi immediati: la tempestività delle vaccinazioni e la prevenzione. Su questo mi dichiaro disponibile ad un contributo per un ordine del giorno comune, al fine di invitare il Ministero della sanità ad un intervento veloce ed a investire eventualmente risorse straordinarie in caso di malattie infettive diffusive, senza toccare però l'articolato del disegno di legge al nostro esame.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Azzaretti e con la proposta del senatore Micolini di trasformare in ordine del giorno i due emendamenti presentati dal senatore Dionisi. I concetti in essi riportati erano condivisi quasi da tutti, però avevamo anche tracciato il percorso dell'accorpamento dei quattro disegni di legge dicendo che, pur condividendo certe necessità circa la revisione completa del servizio veterinario, ciò esulava dalla materia trattata.

Sono d'accordo, in conclusione, con lo spirito degli emendamenti che pregherei però di trasformare in ordini del giorno.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

DIONISI. Ritiro gli emendamenti e li trasformo, insieme al senatore Imbriaco, nei seguenti ordini del giorno:

«La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 123, 133, 181 e 508,

impegna il Ministro della sanità:

a fissare con congruo anticipo le date di inizio delle campagne di vaccinazione primaverili ed autunnali e a provvedere ad emettere immedia-



tamente le ordinanze per la produzione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti delle quantità e qualità di dosi di vaccini necessari contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali, per consentire agli stessi di assolvere tempestivamente ai relativi compiti;

ad adottare, di concerto con le Regioni, le iniziative necessarie a garantire che le campagne di vaccinazione si svolgano simultaneamente in tutte le regioni interessate;

a disporre, nei casi di necessità, di intesa con le Regioni, con propria ordinanza una seconda vaccinazione annuale, al fine di accrescere la immunizzazione degli animali nelle zone colpite da focolai di afta e di altre malattie diffuse e nelle zone a rischio;

a provvedere affinché siano costituite ogni anno adeguate scorte di vaccini contro le principali malattie diffuse degli animali;

a dare direttive affinché le Regioni e le unità sanitarie locali promuovano iniziative per diffondere tra gli allevatori la piena conoscenza e il rispetto delle norme di profilassi e per estendere la difesa sanitaria degli allevamenti;

ad attivare, di concerto con le Regioni e le unità sanitarie locali, le iniziative necessarie a sviluppare la formazione generale del personale veterinario del Servizio sanitario nazionale nei campi della epidemiologia e della profilassi delle materie trasmissibili;

a disporre il collegamento del sistema informativo sanitario con le unità sanitarie locali, le Regioni, gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli uffici veterinari di confine al fine di consentire loro la rapida informazione e la conoscenza dei dati, della situazione sanitaria e dei provvedimenti adottati riguardanti la veterinaria e la sanità pubblica;

a promuovere, nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e degli istituti zooprofilattici sperimentali, programmi di ricerca dei vaccini occorrenti per combattere il *virus* aftoso dei suini».

0/2/123-133-181-508/12

DIONISI, IMBRIACO

«La 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 123, 133, 181 e 508,

impegna il Ministro della sanità:

a determinare, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale e di concerto con il Ministro della funzione pubblica, gli *standards* organizzativi e professionali dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

ad invitare le Regioni a disporre sulla base del piano annuale delle assunzioni in deroga, di cui al comma 19 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e degli istituti zooprofilattici sperimentali».

0/3/123-133-181-508/12

DIONISI, IMBRIACO

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così concluso. Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, c'è da risolvere un ultimo problema.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 del testo predisposto dal comitato ristretto può avere delle conseguenze finanziarie in termini di minori entrate per lo Stato, sicchè si rende necessario un parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Di conseguenza propongo di rinviare la votazione del provvedimento, al fine di acquisire il necessario parere.

Poichè non ci sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DO<sup>TT</sup> ETTORE LAURENZANO